

Sentenza: 3 dicembre 2019, n. 51/2020

Materia: Caccia; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Parametri invocati: Articolo 117, secondo comma, lett. s), Costituzione; art. 12, comma 5, l. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento

Oggetto: Articolo 24, comma 1, L. Provincia Autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); art. 1 D.lgs. 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio)

Esito: Non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Breve pronuncia che "salva" una disposizione in materia di caccia della Provincia Autonoma di Trento, appunto quella in oggetto, che consente, in deroga alla legge 157/1992, l'esercizio in forma cumulativa di diverse forme di prelievo venatorio, anziché imporre una opzione in via esclusiva fra forma vagante in Zona Alpi, appostamento fisso, forme residuali.

La norma provinciale si fonda su una puntuale previsione recata dal decreto legislativo 239/2016 che, all'articolo 1, motiva con la vigenza nella Regione Trentino- Alto Adige del sistema venatorio riservistico la non necessità dell'imposizione della scelta in capo ai cacciatori.

Nonostante talune ambiguità della pronuncia in commento, si deve ritenere che l'attributo lessicale "riservistico", per come elaborato dalla tradizione normativa del Trentino, non si riferisca alla esistenza di riserve naturali, ma alle "riserve di diritto", ovvero consorzi fra i cacciatori residenti in un determinato comune.

Secondo il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, la deroga al principio stabilito dalla legge statale sulla caccia, sebbene fondata sulla norma di attuazione dello Statuto, violerebbe il riparto di competenza legislativa fra lo Stato e le regioni (in questo caso le province autonome), poiché inciderebbe sulla materia ambientale, riservata alla competenza esclusiva statale, ex articolo 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione.

A parere della Corte, la materia dell'ambiente e della sua tutela è solo apparentemente estranea alle competenze statutarie della Provincia autonoma, in quanto l'insieme delle sue competenze provvede alla protezione dell'ecosistema alpino che, proprio per la sua peculiarità, viene correttamente riportata alla valutazione e alla discrezionalità del legislatore provinciale, il più idoneo a valutarne le caratteristiche e la dimensione locale (statuizioni simili si ritrovano nella sentenza 215/2019, richiamata come precedente conforme).

Secondo la Corte, la norma di attuazione statutaria, adottata dal Governo in attuazione di una delega permanente contenuta nella legge costituzionale attributiva dello Statuto speciale sentita una

commissione paritetica formata dai rappresentanti dello Stato, della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, risulta pertanto costituzionalmente legittima e fornisce a sua volta legittimazione alla disposizione provinciale.

Conclusivamente, entrambe le questioni di legittimità costituzionale, l'una su norma statale, l'altra su norma provinciale, vengono dichiarate infondate.